

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **492/2002** (ECLI:IT:COST:2002:492)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **DE SIERVO**

Camera di Consiglio del **06/11/2002**; Decisione del **20/11/2002**

Deposito del **26/11/2002**; Pubblicazione in G. U. **04/12/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27423**

Atti decisi:

N. 492

ORDINANZA 20 - 26 NOVEMBRE 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 30 novembre 2001 dal Giudice di pace di Cavalese nel procedimento civile vertente tra Misconel s.r.l. e il Commissario del governo per la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 30 novembre 2001, il Giudice di pace di Cavalese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale;

che il rimettente ritiene la questione, "così come sollevata dall'opponente", rilevante, in quanto il giudizio sottoposto al suo esame "non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale";

che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* richiama "per espresso il contenuto delle note di udienza" depositate dall'opponente medesimo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, con riferimento alla rilevanza della questione e alla sua non manifesta infondatezza, il Giudice di pace di Cavalese si limita a richiamare integralmente il contenuto delle note depositate in udienza dall'opponente, senza specificare quali siano le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, ordinanze n. 8 del 2002; n. 556 del 2000; n. 425 del 2000; n. 279 del 2000; n. 173 del 2000), l'ordinanza di rimessione deve contenere tutti gli elementi che consentano di apprezzare la rilevanza della questione sollevata, nonché la non manifesta infondatezza della censura mossa: deve, in particolare, esplicitare le ragioni che hanno indotto il rimettente a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata;

che dunque il giudice *a quo* non può limitarsi, come nel caso in esame, a rinviare *per relationem* al contenuto di un atto della parte privata;

che pertanto, stante l'assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. n. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Cavalese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.